



CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 17/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 15:46, presso la Sala Consiliare, a seguito di inviti diramati in data 9-7-2020 e 15-7-2020 prot. nri.31168 e 32426 si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica, sessione Ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Pasquale Marrandino.

All'appello nominale risultano presenti n. 14 componenti il Consiglio Comunale ed assenti n. 2 Consiglieri come di seguito riportato.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	PETRELLA LUIGI UMBERTO	X		9	RICCARDO VINCENZO		X
2	MARRANDINO PASQUALE	X		10	DARIA GIUSEPPE	X	
3	LUONGO FRANCESCA	X		11	NAPOLETANO DARIO	X	
4	IOVENE FLAVIO	X		12	OLIVA NICOLA	X	
5	LUISE ANTONIO	X		13	SCIALLA GIUSEPPE EUPLIO	X	
6	NATALE GIULIO	X		14	SCHIAVULLI GUIDO	X	
7	AMBROSONE ROCCO	X		15	PETRELLA CONCETTA ANASTASIA	X	
8	SPERLONGANO VERONICA SARA		X	16	RAIMONDO ROSA	X	

Fra gli assenti sono giustificati i sigg:

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Bianco che redige il presente verbale.

Si dà atto che a seguito della nomina e convalida, di cui al precedente punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, è entrato in carica ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, il Consigliere Assunta Grieco. Sono presenti n. 15 Componenti il Consiglio.

Il **Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del successivo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta: "Approvazione tariffe TARI per l'anno 2020" ed invita l'Assessore al Bilancio ad illustrare l'argomento.

L'Assessore al Bilancio Giovanni Gerardo Parente espone quanto segue: "La proposta di delibera sottoposta al consiglio comunale riguarda l'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2020; la prima cosa che volevo sottolineare è che all'interno della proposta viene scritto - perché è stata preparata precedentemente e quindi c'è stato un refuso- in realtà a pagina 5 secondo capoverso <dato atto che l'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 dispone che la Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale approvi le tariffe della Tari e così prosegue> è chiaro che si tratta di un refuso che l'ufficio non ha eliminato però non dovremmo tener conto nel verbale di questo capoverso pagina 5 per l'approvazione tariffa Tari per l'anno 2020 perciò sto dicendo se è un refuso che non c'entra, non ne dobbiamo tener conto se stasera dobbiamo approvare, altrimenti la dobbiamo ritirare."

Il **Segretario**: "Nel verbale darò atto del refuso che viene riportato nella proposta di delibera".

Si dà atto che è rientrato in aula il Consigliere Nicola Oliva.

L'Assessore Parente: "Volevo sottolineare un paio di passaggi che in realtà per quest'anno sono essenziali per quanto riguarda appunto la tariffa Tari cioè preso atto che ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del D. L. N. 18/2020 ci sono state delle modifiche in corso d'opera, i Comuni in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 147/2013 possono approvare le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartiti in tre anni a decorrere dall'anno 2021 e questa è una modifica che è intervenuta quest'anno; ritenuto opportuno che il contesto sopra illustrato per la specifica situazione dell'Ente, procedere all'approvazione della tariffa Tari per l'applicazione dell'anno 2020 confermando le tariffe approvate ed applicate per l'anno 2019 con riserva di approvare il pef 2020 entro il prossimo 31 dicembre." Prosegue poi alla lettura del dispositivo della proposta di delibera: "La premessa è parte integrante e di confermare per l'anno 2020 le tariffe tari dell'anno 2019, di riservarsi di provvedere in ordine all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 anche ripartiti in tre anni a partire dall'anno 2021; di riservarsi di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 107, comma 5, del D. L. 18/2020 entro il 31.12.2020 ed il regolamento Tari; di prevedere per il solo anno 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria Covid- 19 per le sole utenze non domestiche individuate dal dpcm del 8.03.2020 e successivi, in aggiunta alle agevolazioni previste dal vigente Regolamento Tari approvato con delibera di consiglio comunale n.17 del 10.09.2014 e successive modifiche e integrazioni, viene riconosciuta una riduzione *una tantum* della parte variabile della tariffa nella misura dell' 8 per cento, vale a dire un dodicesimo per ogni mese di chiusura previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato secondo il modello appositamente predisposto dall'Ente, di stabilire di far fronte all'onere derivante dalla riduzione mediante risorse proprio di bilancio salvo specifici interventi di sostegno dello Stato che sembra stiano mettendo a punto. Quindi la novità principale è quella di confrontare i costi del 2020 con quelli del 2019, l'eccedenza per il 2020 spalmarla in tre anni a partire dal 2021 e inoltre dare la possibilità ai commercianti e agli imprenditori, a tutte quelle utenze non domestiche che per legge sono state chiuse nel periodo del Covid di avere una riduzione dell' 8 per cento e questa mi sembra una cosa giusta visto che nel periodo di chiusura non hanno prodotto rifiuti; solo però sulla parte variabile non sui costi fissi perché i costi fissi comunque l'Ente li ha sostenuti quindi nella parte variabile cioè quello che costa in realtà il rifiuto per prelevarlo, per portarlo in discarica è dell'otto per cento dicevo che appunto rappresenta un dodicesimo dell'importo che si deve, è dovuto all'ente."

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Giuseppe Euplio Scialla** : "Appreziamo il fatto che siano state confermate le tariffe del 2019 nelle more della definizione del nuovo pef perché diciamo così la distribuzione pro capite della tari del costo della raccolta dei rifiuti e del servizio igiene ambientale viene ripartito sulle utenze presenti a Castel Volturno, ora non avendo il dato di partenza cioè quello che sarà il nuovo piano economico finanziario per la gestione rifiuti, perché sono intervenute delle novità normative e di calcolo metodologico di calcolo, nelle more dobbiamo per forza ribadire le tariffe del 2019. Invito a fare una riflessione: parto proprio da quanto ha detto l'assessore Parente che cioè ci sono stati in questo periodo dell'emergenza Covid circa due o tre mesi di chiusura delle attività commerciali, sicuramente c'è stato un minor conferimento anche delle utenze domestiche dovuto alla riduzione dei consumi insomma dovuto proprio al blocco, al contenimento sociale dato dalle norme governative, quindi immagino in prospettiva un pef che abbia un costo sugli utenti ridotto rispetto all'anno precedente; quindi se è vera la prospettiva ci troveremo a fine anno a poter approvare delle tariffe in riduzione fino a prevedere un conguaglio di imposte

rispetto a quanto avvenuto nel 2019, proprio perché c'è stato il fermo delle attività economiche e il contenimento sociale ha indebolito i consumi. Apprezzo anche il dispositivo che prevede una riduzione dell'otto per cento mensile per quanto riguarda le utenze non domestiche, giustamente non lavorando non producendo rifiuti, soltanto nella parte variabile è logico anche in virtù del principio <chi inquina paga> è logico prevedere questo decremento. Ciò che mi lascia un pò perplesso, è il capoverso appena successivo e cioè quello di stabilire di far fronte all'onere derivante dalla riduzione mediante risorse proprie di bilancio salvo specifici interventi di sostegno dello Stato che ancora non ci sono ma di cui si sta discutendo. Questo è vero, però rischiamo di spalmare sul bilancio comunale, il minore introito della parte variabile della tari quindi comunque la ripaghiamo noi e come la ripaghiamo con un bilancio ridotto all'osso? perché la spesa corrente è una spesa ridotta all'osso, la ripaghiamo purtroppo con minori servizi ai cittadini quindi c'è la sola ipotesi - e non è detto che ciò avverrà - secondo cui questo minor gettito derivante dalla riduzione concessa alle utenze non domestiche si potrebbe tradurre in minori servizi ai cittadini. Quindi l'invito che faccio è ovviamente a utilizzare questo semestre che ci rimane per rendere più efficiente la raccolta dei rifiuti per quindi decrementare ulteriormente il costo da mettere alla base del pef e per tentare di rimodulare le tariffe che poi questa riduzione non vada a carico del bilancio comunale. Detto questo dichiaro l'astensione del gruppo consiliare del Partito Democratico dall'approvazione di questo punto all'ordine del giorno.”

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Guido Schiavulli** che legge una relazione che poi consegna al Tavolo della Presidenza per l'integrale inserimento nel verbale.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Nicola Oliva**: “Assessore io avrei bisogno di qualche chiarimento vorrei capire sono più o meno sulla linea di Scialla, però volevo capire per questo importo che eventualmente poi si va a configurare a vantaggio degli imprenditori che hanno dovuto chiudere le attività, se non arriva il contributo dallo Stato effettivamente poi ricade sul bilancio comunale: non possiamo aspettare che prima ci sia lo stanziamento e poi la facciamo entro il 31 dicembre; riformulo la domanda ma non possiamo stabilire di farlo solo se arriva il contributo o meglio una domanda secca era semplicemente questa: non si può aspettare che arrivi un fondo e dopo adottiamo la delibera?”

Replica l'**Assessore Parente**: “No perché questa serve per l'approvazione del bilancio di previsione è chiaro che se ci sarà proroga -come sembra- al 30 settembre e allora nel frattempo ci si può tornare sopra però diciamo che oggi noi abbiamo la scadenza per il bilancio preventivo al 31 luglio, perché il decreto nuovo non l'ho letto ancora, sembra proprio che se ne parli, ma di ufficiale non c'è ancora nulla, per me è ancora 31 luglio; poi diventerà il 30 settembre allora è diverso il discorso, va però considerando che quando è stata formulata la proposta di delibera la scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo era 31 luglio.”

Il **Consigliere Nicola Oliva**: “In considerazione di tutto ciò anche il Gruppo Cento Volti per la Svolta si astiene, perché nella eventualità, seppur remota, non ci fosse un fondo stanziato non riteniamo corretto che poi quello che risparmiano tutti gli imprenditori -e mi fa piacere- però poi magari viene riversato su una fascia più debole della cittadinanza”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

VISTO l'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020) che ha differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe;

VISTO l'Art.148 del decreto Rilancio che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO l'art.172 lett.e) del D.Lgs n.267/2000, il quale prevede come allegato al bilancio di previsione annuale la deliberazione con cui vengono determinate per l'anno successivo le tariffe e le aliquote di imposta;

VISTO il comma 16 dell'art.53 della L.28/12/2000 n.388, il quale dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede:

- che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.L.23.10.2019, n.124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, art.57 bis che dispone:

“ All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (...omissis...); b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, a decorrere dall'anno 2020 sopprime la I.U.C. (componenti IMU e TASI) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di Arera è necessario elaborare un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe tari a livello nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che la sopra richiamata delibera ha ridisegnato completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del P.E.F., oltre che il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e di predisposizione del Piano Economico Finanziario;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto articolo del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del P.E.F. per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 **confermando** le tariffe approvate ed applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il P.E.F. 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 1 del 29/03/2019, con la quale sono stati approvati il Piano economico finanziario e le tariffe Tari anno 2019;

RILEVATO che la proposta di deliberazione contiene un refuso ed esattamente: “ L'art.1, comma 683, della L.n.147/2013 dispone che la Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” e di *correggere* nel modo che segue: ***“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;***

RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale di adottare i provvedimenti di competenza conformemente a quanto sopra indicato e per le motivazioni innanzi espresse;

VISTA La delibera ARERA 158/2020 con la quale l'autorità ha deliberato delle linee guida per le riduzioni Tari per le utenze che hanno subito disagi durante l'emergenza;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt.49 e 147, bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

RITENUTO necessario visto i disagi riscontrate per le utenze non domestiche a causa della chiusura prevista dai DPCM emanati dal governo;

VISTA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.42 D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000
- la delibera ARERA n.443/2019;

- il D.L.n.18/2020
- la L.n.147/2013

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

A seguito di votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 15

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 1 (Guido Schiavulli)

Astenuti: n. 4 (Nicola Oliva, Concetta Anastasia Petrella, Giuseppe Euplio Scialla, Rosa Raimondo)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che la proposta di deliberazione contiene un refuso ed esattamente: “ L’art.1, comma 683, della L.n.147/2013 dispone che la Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” e di *correggere* nel modo che segue: “***Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia***”;
3. **INOLTRE**, ai sensi dell'art. dell'art. 107, comma 5, del D.L. n.18/2020 e per i motivi di cui in premessa:
 - di confermare per l'anno 2020 le tariffe Tari come approvate ed applicate per l'anno 2019;
 - di riservarsi di provvedere in ordine all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, anche ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - di riservarsi di approvare il Piano Economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, in ossequio a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, entro il 31.12.2020, ed il regolamento TARI;
 - di prevedere per il solo anno 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, per le sole utenze non domestiche, individuate dai DPCM del 08.03.2020 e successivi, in aggiunta alle agevolazioni previste dal vigente Regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 17 del 10/09/2014 e s.m.i. , viene

riconosciuta una riduzione una tantum della parte variabile della tariffa nella misura del 8,00%(otto/00 %) per ogni mese di chiusura, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, secondo il modello appositamente predisposto dall'Ente.

- di stabilire di far fronte all'onere derivate dalla riduzione mediante risorse proprie di bilancio, salvo specifici interventi di sostegno dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa nei modi di legge da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 15

Voti favorevoli: n. 15

DELIBERA

DI DICHIARARE, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il **Presidente** alle ore 17,58 dispone una pausa di dieci minuti.

Testo proposta n.14/2020
Settore 3° Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

VISTO l'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020) che ha differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe;

VISTO l'Art.148 del decreto Rilancio che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO l'art.172 lett.e) del D.Lgs n.267/2000, il quale prevede come allegato al bilancio di previsione annuale la deliberazione con cui vengono determinate per l'anno successivo le tariffe e le aliquote di imposta;

VISTO il comma 16 dell'art.53 della L.28/12/2000 n.388, il quale dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede:

- che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.L.23.10.2019, n.124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, art.57 bis che dispone:

“ All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (...omissis...); b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, a decorrere dall'anno 2020 sopprime la I.U.C. (componenti IMU e TASI) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di Arera è necessario elaborare un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe tari a livello nazionale;

CONSIDERATO, altresì, che la sopra richiamata delibera ha ridisegnato completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del P.E.F., oltre che il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 e di predisposizione del Piano Economico Finanziario;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto articolo del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del P.E.F. per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 **confermando** le tariffe approvate ed applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il P.E.F. 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 1 del 29/03/2019, con la quale sono stati approvati il Piano economico finanziario e le tariffe Tari anno 2019;

DATO ATTO che l'art.1, comma 683, della L.n.147/2013 dispone che la Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale di adottare i provvedimenti di competenza conformemente a quanto sopra indicato e per le motivazioni innanzi espresse;

VISTA La delibera ARERA 158/2020 con la quale l'autorità ha deliberato delle linee guida per le riduzioni Tari per le utenze che hanno subito disagi durante l'emergenza;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt.49 e 147, bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

RITENUTO necessario visto i disagi riscontrate per le utenze non domestiche a causa della chiusura prevista dai DPCM emanati dal governo;

VISTA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.48 D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000
- la delibera ARERA n.443/2019;
- il D.L.n.18/2020
- la L.n.147/2013

PROPONE

4. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. **INOLTRE**, ai sensi dell'art. dell'art. 107, comma 5, del D.L. n.18/2020 e per i motivi di cui in premessa:
 - di confermare per l'anno 2020 le tariffe Tari come approvate ed applicate per l'anno 2019;
 - di riservarsi di provvedere in ordine all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, anche ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - di riservarsi di approvare il Piano Economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, in ossequio a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, entro il 31.12.2020, ed il regolamento TARI;
 - di prevedere per il solo anno 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, per le sole utenze non domestiche, individuate dai DPCM del 08.03.2020 e successivi, in aggiunta alle agevolazioni previste dal vigente Regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 17 del 10/09/2014 e s.m.i. , viene riconosciuta una riduzione una tantum della parte variabile della tariffa nella misura del 8,00%(otto/00 %) per ogni mese di chiusura, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, secondo il modello appositamente predisposto dall'Ente.
 - di stabilire di far fronte all'onere derivate dalla riduzione mediante risorse proprie di bilancio, salvo specifici interventi di sostegno dello Stato;
6. **DI DICHIARARE**, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Volturno, li 01/07/2020

IL RESPONSABILE DI P.O.
f.to Rag. Saverio Griffo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Volturno, li 01/07/2020

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Griffo Saverio

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

Letto e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pasquale Marrandino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Bianco

SI ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-7-2020

Castel Volturno 28-7-2020

L'Incaricato alla Pubblicazione
Maria Giovanna Figliano

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno 28-7-2020

Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco

è divenuta esecutiva in data _____ (art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno _____

Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco
